

periori a lire 30. Quando fissa poi la tassazione, stabilisce due classi: da lire 31 a 50, colla tassa di lire 1.20; da lire 51 a 100, colla tassa di lire 2.40. Ora io domando quanto si pagherà per la sentenza ed il verbale di lire 30.50?

Occorre correggere materialmente la disposizione e dire: da lire 30 a lire 50 pagherà ecc.; altrimenti avremo sentenze che non saranno colpite dalla tassa.

**Presidente.** L'onorevole Camera ha facoltà di parlare.

**Camera.** Io ho domandato di parlare per presentare un emendamento a quest'articolo.

L'onorevole Tripepi aveva egli presentato un emendamento, che è decaduto perchè egli non era presente per svolgerlo. L'avrei fatto mio, se avessi diviso intieramente l'opinione manifestata dall'onorevole Tripepi nel suo emendamento. L'istituto della conciliazione (mi riferisco sempre allo spirito della legge) è un istituto, che tende mediante una minima spesa a rendere la giustizia facile a quelle classi, che più ne hanno bisogno.

Ora io dico, distinguiamo: quando le parti arrivano al punto che il conciliatore deve emettere la sua sentenza, allora facciamo che questa sentenza sia registrata. Ma quando le parti si conciliano, poichè l'istituto della conciliazione tende precisamente a questo, perchè dobbiamo costringerle a registrare il verbale nel quale consacrano precisamente, che accolgono lo spirito della legge?

Quindi io sopprimerei la prima parte, quella che si riferisce ai verbali di conciliazione e proporrei così l'articolo all'approvazione della Camera: « Articolo 7. Le sentenze definitive dei conciliatori, ecc. » così come è redatto in seguito. Di ciò io fo formale proposta alla Camera.

**Presidente.** L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

**Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia.** Mi rincresce di non potere accettare gli emendamenti che si propongono, tranne quello sulla tassazione dell'onorevole Palberti, che meglio ne chiarisce il concetto.

Non bisogna perdere di mira che questa legge ha un duplice scopo: migliorare un servizio importantissimo, senza aggravio dei litiganti, anzi con alleggerimento della spesa che in atto da loro si sostiene: rifornire l'erario senza ricorrere a novelle gravanze.

Ora nè i verbali di conciliazione, nè le

sentenze che riguardano controversie dalle lire 30 alle lire 50, noi possiamo esimere dalla tassa di registro. Non possiamo esimerle, perchè almeno la metà del prodotto a vantaggio dell'erario andrebbe sciupata. Ho qui lo specchio di tutte le contestazioni agitate innanzi ai conciliatori nell'anno 1894.

Ebbene in quell'anno ci furono 92,594 conciliazioni per il valore da lire 31 a lire 50, e ci furono 211,715 sentenze in controversie per il valore da lire 31 a lire 50. In totale, furono 304,339 contese del valore da lire 31 a lire 50, risolte per opera dei conciliatori.

Su queste, dovendosi corrispondere la tassa di registrazione di una lira e venti centesimi, si ha il prodotto di lire 365,206. 80: prodotto a cui l'erario dello Stato non può rinunciare.

Aggiungo che in atto, per tutte queste contese, le quali cominciano in linea contenziosa e, dopo l'istruzione, possono finire anche per conciliazione, le parti, in virtù del decreto-regolamento 16 giugno 1892, non pagano soltanto quello che sarebbe stato stabilito dalla legge antica per i diritti di cancelleria, nelle contese fino alle lire 30, ma pagano ben di più; perciocchè se è detto nell'articolo 30: « I diritti del cancelliere sono quelli fissati nel titolo 1° della tariffa per gli atti giudiziarii in materia civile, approvato con Regio Decreto 23 dicembre 1865 », si soggiunge: « per tutti gli altri atti non compresi nel detto titolo, e nelle cause di un valore superiore a lire 50, spettano al cancelliere tre quarti di ciò che sarebbe spettato al cancelliere secondo l'antica legge. »

Quindi tutti gli atti istruttori, tutte le sentenze incidentali e quant'altro può occorrere prima che si venga alla sentenza definitiva, costituiscono una lunga serie di spese. Ed io ebbi occasione di presentare alla Commissione un certo reclamo inviatomi da un causidico, il quale rilevava la gran voragine aperta nei giudizi avanti ai conciliatori dove non era più possibile fiatare senza pagare, di modo che le cause ivi costano quasi più di quanto costavano davanti alla pretura.

Ora, per effetto dell'articolo che segue, con cui ai cancellieri della conciliazione non si danno altri diritti se non quelli stabiliti nel titolo primo della tariffa del 1865, la massima spesa che si può incontrare per tal causa è di lire 2,45, più lire 1,20 per la tassa di